Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 28 febbraio | Numero 49

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 20
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I - Leggi e Decreti

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato.

Deputati assenti, senza regolare congedo, nella seduta di sabato 26 febbraio 1921:

Abbo — Agnelli — Agnini — Agostini — Agostinone — Albertelli — Alessandri — Argentieri.

Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Gino — Baldini — Banderali — Barbato — Barberis — Basso — Beghi — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Beltrami — Benelli — Bentini — Bergamo — Bertolino — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Binotti — Bisogni — Bocconi — Bondi — Bosi — Brugnola — Brunelli — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buozzi.

Cagnoni — Camera Salvatore — Camerini — Campanini — Campi — Canevari — Capocchi — Caporali — Carazzolo — Carboni Vincenzo — Caroti — Casalini — Cascino — Castellino — Cavallera — Cavazzoni — Cazzamalli — Cerabona — Cermenati — Corgelli — Chiossi — Ciccotungo — Ciccotti Scozzese — Cirlani — Corsi — Cosattini — Croce — Cutrufelli.

D'Aragona — De Andreis — De Benedictis — De Giovanni Alessandro — Del Bello — Dell'Abate — De Michelis Paolo — De Viti De Marco — Donati Pio — Dore — Dugoni.

Evoli.

Farini Pietro — Favia — Ferraris Eusebio — Fiamingo — Filippini — Fora — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Fulci — Furlan.

Galeno — Gallani — Garibotti — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Giavazzi — Giolitti — Giulietti — Grandi Ferdinando — Grilli — Grossi Leonello — Guaccero.

Lazzari — Lembo — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardo Paolo — Lopardi — Lo Piano — Ludovici — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maestri — Mafli — Majolo — Maitilasso — Malatesta — Manes — Marabini — Maragnoni — Marchioro — Marciano — Marconcini — Marescalchi — Marzi — Mascagni — Matteotti — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzoni — Merlin — Merloni — Miglioli — Misiano — Modigliani — Momigliano — Monici — Montemartini — Montini — Morgari — Morini — Mucci — Murari — Musatti — Muzi.

Nasi — Niccolai.

Pacchi — Pagella — Pancamo — Panebianco — Paolino — Pescetti — Piccoli — Piemonte — Pilati — Pirolini — Pistoia — Prampolini.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Ramella — Recalcati — Repossi — Riba — Riboldi — Roberto — Romita — Rosati Mariano — Rossi Francesco — Russo.

Salandra — Salvatori Luigi — Sandulli — Sanjust — Santin Giusto — Santini Antonio — Sbaraglini — Scagliotti — Sorrati — Sgobbo — Sifola — Smorti — Spagnoli — Storchi.

Targetti — Tassinari — Todeschini — Tonello — Tonetti — Treves — Trevisani — Turati.

Ursi.

Vacirca — Vallone — Vella — Ventavoli — Vigna — Volpi.

Zanardi — Zanzi — Zerboglio — Zibordi — Zucchi.

Il numero 115 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coprire l'onere dipendente dalla somministrazione dei cereali sarà provveduto:

1° con il provento della cessione dei cereali stessi ai Consorzi granari provinciali;

2° con il provento di addizionali straordinarie alle imposte ed alle tasse, di cui nella presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1921, i cereali destinati alla panificazione e pastificazione comune, o comunque alla alimentazione umana, escluso il riso, saranno ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione.

Art. 3.

È data facoltà al Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi di disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi. I Prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi, determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme.

Sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'art. 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano, per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

È data facoltà al Commissario generale di elevare nelle Provincie, in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano, quale stabilito all'art. 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle Provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle Provincie meridionali ed alle isole.

Art. 4

Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di L. 90 al quintale, e quello duro al prezzo di L. 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito all'art. 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.

La misura di tale cessione sarà stabilita, per ciascuna Provincia, dal Commissariato generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confezione di pane a forme piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire speciali sanzioni, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale, per colpire le frodi nella confezione delle diverse forme di pane, nell'abburattamento, ed in genere nella macinazione e nella panificazione.

Art. 6.

L'imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila, istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, e prorogata a tutto il 1920 con decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, è estesa al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. I termini per le dichiarazioni e per le rettifiche saranno fissati con decreto Reale.

Art. 7.

L'imposta speciale a carico dei dirigenti e amministratori di società commerciali, di cui agli articoli 1 e 14 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, dovuta sulle partecipazioni, interessenze, provvigioni ed altri compensi maturati nel 1921, sarà applicabile ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi predetti ai quali le aliquote stesse si riferiscono.

Art. 8.

Le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio, scadenti negli anni 1922 e seguenti, pur restando ferme nella misura di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 7 maggio 1920, dovranno tutte versarsi con l'anticipazione di un anno, per modo che la annualità del 1922 sarà versata insieme con quella del 1921 e le annualità successive saranno singolarmente versate in ciascuno degli anni seguenti dal 1922 in poi.

Il pagamento delle annualità pel 1921 e 1922 verrà effettuato in otto rate bimestrali a decorrere dalla rata di aprile del 1921.

Art. 9

Sul vino della produzione 1921-922, e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921, l'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, sarà applicata nella misura di L. 30 per ettolitro. All'accertamento ed alla riscossione dell'imposta provvederà direttamente lo Stato, a cui sarà totalmente devoluto il relativo provento per i fini indicati nell'art. 1 della presente legge.

In correlazione all'assunzione da parte dello Stato del servizio di riscossione, con speciale Regolamento saranno determinate le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta, nonchè i limiti di esenzione per il consumo famigliare e con Regio decreto sarà inoltre provveduto all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per l'organizzazione del servizio ed alle norme per l'ammissione del personale stesso.

Nell'assunzione del personale, ferme rimanendo le norme regolamentari per i requisiti occorrenti, sarà sempre data la preferenza a quello che dai Comuni sarà dimesso per abolizione di cinte daziarie e trasformazione del dazio consumo, rinviando allo stesso decreto il Regolamento della posizione economica del personale medesimo.

Art. 10.

È raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura delle seguenti tasse:

a) tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose, di che nell'art. 11 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, modificativo dell'art. 6 della tariffa speciale, allegato *B*, annessa al testo unico delle leggi sul bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

b) tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, di cui nell'art. 5 della tariffa speciale anzidetta, modificato con l'art. 12 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

c) tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini, liquori od acque minerali di che nei decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086, e 24 novembre 1919, n. 2177, nel R. decreto 27 maggio 1920, n. 699, e, per le acque minerali nel R. decreto 21 novembre 1919, n. 2163, allegato I.

Art. 11.

Il Governo del Re provvederà a rivedere e modificare le tabelle *A* e *B* dell'elenco annesso al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, per la più esatta designazione delle merci, derrate, somministrazioni ed oggetti che sono da considerarsi di lusso qualunque ne sia il prezzo (tabella *A*); e per la determinazione, in conformità alle attuali condizioni di mercato, dei limiti di prezzo oltre i quali è applicabile la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso (tabella *B*).

E' raddoppiata, per l'anno solare 1921, la misura della predetta tassa, di cui nell'art. 1 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sugli oggetti e somministrazioni compresi nella tabella *A*, modificata a norma della disposizione che precede.

Gli oggetti compresi nella tabella *B*, pure modificata a norma del presente articolo, sono soggetti a tassa per l'intero loro prezzo ed in base alla tariffa attualmente vigente, se il loro prezzo superi il minimo indicato per ciascun oggetto. Se il loro prezzo superi il doppio di tale minimo, la misura della tassa per l'anno solare 1921 sarà raddoppiata limitatamente all'eccedenza sul doppio del minimo.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato a emanare, nell'interesse dell'erario e quando li creda opportuni, tutti i provvedimenti necessari perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane.

Il provento di tali provvedimenti andrà a favore della pubblica beneficenza.

Art. 13.

È devoluto al conto pane di cui nel successivo articolo 14 il maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, nn. 1517, 1518, 1519.

Art. 14.

Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o ridu-

cendo ad unità aliquote diverse, che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e per gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata sino al 30 aprile 1921 l'efficacia del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, relativo alla repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1920-921, insino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazioni presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 2.771.000.000 per provvedere a spese di guerra ed a spese che possono occorrere fino al 30 giugno 1921, per diretta conseguenza della guerra, comprese quelle di mantenimento della maggiore forza sotto le armi, nelle colonie ed all'estero, dando altresì facoltà al Governo del Re di effettuare, nei limiti dell'indicata somma, trasporti di fondi tra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari, ecc.	550,000 —
Cap. n. 6. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	100,000 —
Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei RR carabinieri, ecc.	40,000,000 —
Cap. n. 19. Sottufficiali, caporali e soldati	35,000,000 —
Cap. n. 20. Carabinieri Reali - Ufficiali, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 21. Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	45,000,000 —
Cap. n. 22. Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 26. Indennità eventuali ecc.	60,000,000 —
Cap. n. 27. Indennità eventuali carabinieri Reali.	16,000,000 —
Cap. n. 29. Compensi per lavori straordinari ecc.	775,000 —
Cap. n. 29-*bis*. Spese per lavori a cottimo ecc.	2,500,000 —
Cap. n. 30. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari ecc.	15,000,000 —
Cap. n. 31. Spese pel funzionamento delle scuole ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 33. Spese generali dei corpi ecc.	25,000,000 —
Totale aumenti	251,925,000 —

In diminuzione:

Cap. n. 61-*bis*. Spese per la guerra	251,925,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.